

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1522 DEL 12/08/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA C.O.I.R.A.G PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1583/22

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G., per anni si sono succedute varie convenzioni, per garantire lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento dei suoi iscritti, presso le strutture dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

L'ultima convenzione, adottata con deliberazione n. 1015 del 29/04/2019, è in scadenza il prossimo 06/09/2022 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia C.O.I.R.A.G ha trasmesso, con nota pervenuta il 13/06/2022 al prot. 53311, richiesta di rinnovo della convenzione stessa, per lo svolgimento, in particolare, dei tirocini formativi presso le Unità Operative afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e al Dipartimento delle Dipendenze.

Contestuale alla richiesta di rinnovo, nella suddetta nota vi è espressa la volontà di incrementare il numero massimo di studenti da poter accogliere annualmente presso le strutture dell'Azienda ULSS 7.

Con successiva mail, pervenuta al prot. n.64702 del 19/07/2022, la Scuola inviava l'elenco degli studenti interessati a proseguire e/o iniziare il tirocinio presso ULSS, con indicate aree di interesse, e corredato dai relativi curricula.

La richiesta di rinnovo, così come di accoglimento degli studenti indicati, è stata accolta favorevolmente, con mail conservate agli atti, dai Direttori dei Dipartimenti interessati, dal dr Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento di Salute Mentale (mail del 6 e 19 luglio u.s.) e dal dott. Giovanni Greco, Direttore di Dipartimento delle Dipendenze (mail dell' 8 e 19 luglio u.s.), alla luce delle positive esperienze maturate nel corso degli anni con la Scuola in parola nonché per la metodologia (psicoterapia di gruppo) promossa e applicata.

I medesimi Direttori di Dipartimento, in accordo con il Referente organizzativo aziendale per i tirocini, ritengono opportuno incrementare il numero di tirocinanti da 6 a 8.

Considerando il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, vista anche la positiva esperienza maturata negli anni precedenti, acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori dei Servizi interessati e del referente organizzativo aziendale per i tirocini, si propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta.

Si precisa che la Convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dal 07/09/2022, senza soluzione di continuità con la precedente, e che i tirocini dovranno essere sempre concordati con i rispettivi Direttori delle Unità interessate e coi tutor.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia C.O.I.R.A.G., per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità di quattro anni a decorrere dal 07/09/2022, senza soluzione di continuità con la precedente;
2. di precisare che il numero massimo di tirocinanti da accogliere all'anno è 8 e che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'Università copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli Infortuni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.



CONVENZIONE per TIROCINI di Specializzandi in Psicoterapia

Fra

La **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.**
(Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi)
con sede legale in Viale Gran Sasso 22 - 20131 Milano
rappresentata dal Presidente dell'Associazione C.O.I.R.A.G.
Dott.ssa Silvana Koen nata a Buenos Aires (Argentina) il 05/08/1952
[COD. 4 MIUR]

e

L' **Azienda U.I.S.S. 7 Pedemontana (A. U.I.S.S. 7)**
C.F./ P.IVA 00913430245
con sede legale in via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
www.aulss7.veneto.it
rappresentata dal Direttore Generale dell'A.ULSS 7
Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 04/05/1967

Premesso:

- che la C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi), con sede legale in Viale Gran Sasso, 22- Milano, è una Associazione Scientifico-Culturale senza fini di lucro fondata a Roma nel 1982;
- che a norma dell'art.11 del proprio Statuto la C.O.I.R.A.G. promuove una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- che con decreto 31/12/93, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 21, parte prima, del 27/01/94, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dichiarato, per i fini di cui all'art.3 della legge 18/02/89, n°56, la Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. idonea ad attivare corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia presso le proprie Sedi
- che ai sensi dell'art.3 della legge n°56 del 18/02/89, il titolo rilasciato dalle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal M.U.R.S.T. è valido per l'ammissione agli elenchi degli psicoterapeuti abilitati presso gli Ordini dei Medici e degli Psicologi;

- che gli specializzandi della Scuole di Specializzazione in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio quadriennale, per almeno 100 ore annue, presso Enti Pubblici o Privati accreditati;

- che il Servizio è un Ente dove si svolge attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e che sono presenti operatori (psicologi-psicoterapeuti o medici-psicoterapeuti) che svolgono dette attività, con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

- che, se trattasi di struttura privata, la stessa è accreditata/convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti pubblici (Comuni, Municipi, Province, Istituti penitenziari)

Si conviene e si stipula:

Articolo 1

L'Ente convenzionato, ai sensi della legge 56/89 relativa alle Scuole di formazione in Psicoterapia, consente agli psicologi o medici specializzandi in psicoterapia della Scuola COIRAG, in numero massimo di 8 allievi, un percorso formativo di tirocinio in psicoterapia per almeno **150** ore annue, sotto la responsabilità e con l'ausilio di un tutor psicoterapeuta psicologo o medico, nominato dal Dirigente della struttura.

Articolo 2

Gli specializzandi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i servizi e le unità operative, previa opportuna e insindacabile determinazione del Dirigente Responsabile.

Articolo 3

La Scuola garantisce, per quanto di sua competenza, una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri specializzandi;

Articolo 4

La C.O.I.R.A.G. si impegna a consentire la partecipazione gratuita ai tutors degli allievi tirocinanti alle attività scientifiche e culturali organizzate dall'Associazione nel territorio della Sede della Scuola. Sarà cura della Direzione della Sede inviare alla Struttura, all'inizio dell'Anno Accademico, la programmazione delle attività per le quali è prevista la partecipazione dei tutors. Alcune di queste attività sono espressamente rivolte a professionisti psicoterapeuti impegnati in ambito istituzionale e vengono definite di anno in anno anche sulla base delle esigenze formative specifiche comunicate dai tutors dei tirocinanti della Scuola all'Associazione.

L'Associazione C.O.I.R.A.G., verificata di anno in anno la disponibilità dei colleghi della propria rete professionale nazionale (si veda www.coirag.org) può concordare con la Struttura eventuali cicli di Supervisione d'equipe inerenti le aree cliniche in cui opera la Struttura ospitante.

La C.O.I.R.A.G. si impegna altresì a rilasciare ai tutors della Struttura documentazione utile ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ECM, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute il 21/06/2007, con Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 29 marzo 2007.

Articolo 5

Nessun costo a nessun titolo deve considerarsi a carico dell'Ente per le attività di tirocinio che, non si può configurare in alcun modo come attività di lavoro.

Nessun costo, d'altra parte deve considerarsi a carico della Scuola verso l'Ente ospitante i tirocini.

Articolo 6

La Scuola garantisce una adeguata copertura assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile per ciascun tirocinante durante tutte le attività di tirocinio, allegando copia della polizza relativa alla presente convenzione.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'Ente e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dalla Scuola C.O.I.R.A.G.

Articolo 7

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", La Scuola COIRAG si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare a garantire la "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

Articolo 8

Al termine del tirocinio il tutor si impegna a compilare l'apposito "Libretto tirocini" consegnato dalla Scuola agli allievi, redigendo il giudizio finale secondo le indicazioni ivi contenute. L'Ente si impegna a rilasciare regolare attestato nominativo di frequenza e la certificazione dell'avvenuto tirocinio.

Articolo 9

Per le modalità di accesso e svolgimento del tirocinio e per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Regolamento vigente dell'Ente ospitante;

Articolo 10

La convenzione decorre dal 07/09/2022 al 06/09/2026.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Resta inteso e stabilito che l'Ente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Articolo 11

In caso di variazione della vigente normativa inerente i tirocini tecnico/pratici per gli allievi delle scuole di psicoterapia, la presente convenzione verrà opportunamente modificata e/o adeguata alle stesse.

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate

CITTA', li.....

Letto, Confermato, Sottoscritto

Presidente C.O.I.R.A.G.
(Dott.ssa Silvana Koen)

Il Direttore Generale dell'A.U.L.S.S. 7
(Dott. Carlo Bramezza)

.....

.....

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)